

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza

VADEMECUM per l'EQUIPOLLENZA

Il TITOLO DI STUDIO è un attestato che certifica la conclusione di un percorso formativo.

Diversi sono i titoli di studio conseguibili in Italia. Il diploma, ad esempio, è un attestato che l'autorità pubblica rilascia allorché conferma il possesso di un titolo di studio, il valore del quale indica il grado di ufficialità e la sua validità ai sensi di legge.

I cittadini italiani che abbiano acquisito il titolo di studio all'estero, così come i cittadini di altri Paesi, al fine di iscriversi all'università, partecipare a corsi e concorsi, oppure ai fini previdenziali, possono far valere in Italia il loro titolo di studio attraverso una procedura di riconoscimento.

COS'È L'EQUIPOLLENZA

L'equipollenza è il **procedimento con cui un diploma, conseguito all'estero, viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia**; si tratta di un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale del titolo straniero in Italia, assimilandolo *una tantum* ad un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili.

L'equipollenza è valida per sempre su tutto il territorio nazionale.

CHI PUÒ FARE DOMANDA DI EQUIPOLLENZA

([Art. 379](#) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)

Possono fare domanda di riconoscimento dei propri titoli di studio scolastici (non universitari) conseguiti all'estero:

- cittadini italiani¹ che abbiano conseguito il titolo all'estero;
- cittadini italiani per matrimonio² ([art. 381](#) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297);
- cittadini italiani per naturalizzazione³ ([art. 381](#) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297);

¹ Art. 1 l. 91/1992 "1. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza."

Art. 4. l. 91/1992 "1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

² L'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92. Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti: 1) in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; 2) all'estero: tre anni dalla data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Ai sensi della vigente normativa, al momento dell'adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

³ La naturalizzazione è l'atto giuridico con cui si concede a uno straniero il diritto di cittadinanza.

Requisiti Generali per la Cittadinanza Italiana per Naturalizzazione: 1) 10 anni di ininterrotta residenza legale; 2) Dichiarazione dei redditi in Italia; 3) assenza di precedenti penali; 4) rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove previsto).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

-3 anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

-4 anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

-5 anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da genitori italiani;

-non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno 5 anni, anche all'estero.

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea⁴;
- i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo⁵;
- i cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera);
- i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria ([art. 383](#) del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e comma 3 [dell'art 26](#) del Decreto Legislativo 251/2007).

QUALI SONO LE ECCEZIONI

L'equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18esimo anno d'età.

Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di equipollenza i cittadini extracomunitari.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

Titolo di studio	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado	Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado	Ufficio scolastico regionale
Titoli accademici	Università degli Studi
Qualifiche professionali di: Estetista Conduttore impianti termici Conduttori di generatori a vapore	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Qualifiche professionali di: Acconciatore Agente di affari in mediazioni Agente e rappresentante di commercio Autoriparatore impianti Spedizionario	Ministero dello sviluppo economico

Dopo l'entrata in vigore del decreto Salvini, poi convertito in legge Immigrazione e Sicurezza, la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. A tal fine, i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sono esonerati dal test di livello B1 gli stranieri richiedenti la cittadinanza per residenza, i quali abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione (articolo 4-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) o siano possessori di un permesso di soggiorno di lungo periodo (articolo 9 del Testo unico). I tempi di attesa sono stati aumentati da 2 a 4 anni per effetto della Legge Immigrazione e Sicurezza.

Si precisa che la normativa vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.

⁴ Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Sono Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

⁵ Lo Spazio economico europeo (SEE) è composto da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Repubblica d'Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Anche se l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non sono membri dell'Unione europea (UE), i cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini dell'UE per entrare, vivere e lavorare nel Regno Unito.

Somministrazione alimenti e bevande
Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Tintolavanderia
Mediatori marittimi

Per ulteriori approfondimenti sui riconoscimenti delle qualifiche professionali e di altri titoli si rinvia al link istituzionale del CIMEA

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-professionale.aspx>

COME OTTENERE L'EQUIPOLLENZA

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello pubblicato sul sito:

[www. http://www.istruzione Potenza.it/](http://www.istruzione Potenza.it/)

che si trova nella sezione DOCUMENTI (in basso sulla sinistra), cliccando su MODULISTICA e scaricando il file DOMANDA DI EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO.

La domanda va presentata:

- in carta semplice per i diplomi di scuola primaria (scuole elementari) e secondaria di primo grado (scuole medie);
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori).

La domanda e la documentazione allegata possono essere consegnati a mano nei seguenti orari di ricevimento:

- martedì e giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- martedì: dalle ore 14:30 alle ore 15:30;

oppure possono essere inviati tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi::

PEO-posta elettronica ordinaria: **usp.pz@istruzione.it** accompagnati da copia del documento di identità;

PEC posta elettronica certificata : **usppz@postacert.istruzione.it**

QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di I grado (scuola media inferiore)

A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;

B. legalizzazione⁶ della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato formato)⁷.

Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione. In alcuni casi, infatti, la stessa può essere sostituita con l'apostilla⁸

C. dichiarazione di valore⁹ del Consolato italiano dalla quale risulti:

- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;

D. curriculum degli studi, distinto per anni scolatici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);

E. atti e documenti che dimostrino la conoscenza della lingua Italiana ai fini dell'esenzione della prova integrativa di lingua Italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso l'espressione della lingua italiana durante il lavoro)¹⁰;

F. documento (carta d'identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:

- cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;

⁶ La LEGALIZZAZIONE è la certificazione di un documento che ne garantisce l'autenticità

⁷ Se si è già residenti in Italia e non ci si può recare all'estero per fare la legalizzazione del titolo di studio è possibile delegare un'altra persona o contattare la Rappresentanza Diplomatica Italiana per ricevere informazioni su come inviare i documenti in originale.

⁸ L'apostilla o apostille è una certificazione che rende autentico un atto pubblico e, dunque, sostituisce la legalizzazione. La stessa è valida per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre del 1961, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata dall'Italia con l. 1253/1966.

⁹ La dichiarazione di valore è la descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel Paese d'origine e verificata dalle Autorità italiane competenti; la stessa dà informazioni su un titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese dove è stato svolto il corso di studi.

¹⁰ L'attestazione che prova la conoscenza della lingua italiana esonera il candidato dal sostenere la prova integrativa di italiano. Se mancante l'Ufficio Scolastico sottoporrà il candidato alla prova integrativa di italiano.

- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Va, inoltre, compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati).

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore)¹¹

A. titolo di studio in originale o in copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese di provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese dove il documento è stato formato, operante in Italia;

B. legalizzazione della firma del capo d'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese straniero dove il documento è stato formato);

C. dichiarazione di valore del Consolato italiano dalla quale risulti:

- la posizione giuridica della scuola frequentata all'estero (se statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);
- il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce);
- la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- il sistema di valutazione (minima e massima) usato nelle scuole estere dove si sono svolti gli studi superiori e la votazione media conseguita con il titolo di studio;

D. curriculum degli studi, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie con la relativa valutazione ottenuta, per ciascuna delle classi frequentate, tradotte in lingua italiana certificata conforme al punto a);

E. programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana¹². Qualora le autorità scolastiche non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni locali. Nel caso in cui non sia possibile recuperare i programmi, il richiedente sarà sottoposto a prove integrative;

F. ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati portati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana;

G. eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es. attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana, attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico, prestazioni lavorative presso Istituzioni o Aziende italiane che dichiarano l'uso l'espressione della lingua italiana durante il lavoro);

H. documento (carta d'identità, passaporto, altro) dal quale si rilevi di essere:

¹¹ Vedi le note 6-10

¹² I programmi delle materie oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello Stato estero o dell'autorità diplomatica, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza, servono ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative. Per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

Non è possibile sostituire i programmi con l'elenco delle materie studiate all'estero, perché per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto. Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio sarà necessario sottoporre il candidato a prove integrative.

- cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea;
- oppure cittadino di Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- oppure cittadino della Confederazione elvetica;
- oppure titolare di status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Va inoltre compilato e consegnato, in duplice copia, un elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, come previsto da specifica nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

PROCEDIMENTO

Dopo la presentazione all'Ufficio competente della domanda, corredata da tutti i documenti all'uopo necessari, viene nominata una commissione¹³:

- per i diplomi di I grado, presso la scuola secondaria di I grado più vicina all'indirizzo di residenza;
- per i diplomi di scuola secondaria di II grado, presso una scuola in cui è presente l'indirizzo di studi per il quale è stata richiesta l'equipollenza scelta dall'Ufficio.

QUALI SONO I TEMPI

Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare.

I termini di conclusione del procedimento sono fissati in 180 giorni, così come previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 6 aprile del 1995, n. 190 – “Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della lo. 241/90, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative”.

La Commissione istituita presso l'istituto scolastico deve far pervenire, all'ufficio competente per il procedimento, la propria valutazione tecnica entro 90 giorni.

Qualora la commissione ritenga di dover sottoporre il richiedente ad una prova integrativa, deve darne comunicazione a quest'ultimo, indicandogli il giorno di convocazione ed il programma delle materie in cui verrà esaminato¹⁴.

Dalla data di comunicazione al giorno in cui va sostenuta la prova integrativa deve decorrere un lasso temporale di almeno un mese e fino ad un massimo di quattro mesi su richiesta dell'interessato, al fine di metterlo in condizione di prepararsi per le prove integrative¹⁵.

Non è possibile chiedere un intervallo di tempo superiore a quattro mesi.

¹³ A norma dell'art. 11 del D.M. 1/2/1975, per la valutazione e il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza dei titoli finali di studio, conseguiti nelle scuole di uno Stato diverso dall'Italia corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore “Le commissioni devono essere presiedute da un preside di scuola secondaria ed essere composte da due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, docenti delle materie oggetto delle prove o di materie affini. Se necessario, possono essere nominati membri aggiunti in relazione allo specifico contenuto tecnico della materia”.

¹⁴ Quanto al programma di studio, a norma dell'art. 9 del D.M. 1 febbraio del 1975 “Non possono, comunque, essere richieste prove in ordine a materie o gruppi di materie per le quali tali prove non sono previste dalle norme che disciplinano l'esame di Stato per il conseguimento del titolo italiano rispetto al quale è richiesta l'equipollenza”.

¹⁵ Quanto alle modalità di svolgimento delle prove, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.M. 1 febbraio del 1975 è necessario dare “notizia agli interessati della prova o delle prove integrative da sostenere, nonché del luogo di svolgimento delle prove stesse. Fra la comunicazione e la data di svolgimento deve intercorrere un periodo di almeno un mese; è in facoltà dell'aspirante chiedere un intervallo maggiore purché la durata non sia superiore ai quattro mesi. Le prove saranno organizzate in modo da non interferire col normale andamento della vita scolastica e in particolare con le operazioni di scrutinio e di esami”.

Se il richiedente non supera le prove può chiedere di ripeterle, tuttavia, nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà più essere rilasciata e non si potrà più rinnovare la domanda¹⁶.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per i cittadini ITALIANI:

1) LEGGE 3 marzo 1971, n. 153 Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

2) D.M. 1 febbraio 1975.- Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado o di istruzione professionale

3) DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

TITOLO IX riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali capo I riconoscimento dei titoli di studio

Per i cittadini EUROPEI:

1) LA CONVENZIONE DI LISBONA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI dell'11 aprile 1997

2) LEGGE 11 LUGLIO 2002, N.148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione Europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

2) LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005

¹⁶ Art. 12 del DM. 1 febbraio del 1975 - Ripetizione delle prove "Nel caso di esito negativo, l'aspirante può, nel termine di un mese dalla comunicazione di tale esito, chiedere di ripetere la prova o le prove ritenute necessarie ai fini dell'equipollenza, da svolgersi con le stesse modalità previste nei precedenti articoli: art. 8 e art. 9. Nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà essere più rilasciata, né potrà in alcun modo essere rinnovata la domanda".